CAMERA DEI DEPUTATI N. **4548**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 dicembre 2003 (v. stampato Senato n. 2594)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

Presentato alla Camera dei deputati il 18 novembre 2003 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 20 novembre 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 dicembre 2003

(Relatore: **LUPI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), sul disegno di legge n. 4548. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 16 dicembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 4548.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4548;

rilevato che l'adozione del decreto-legge è stata motivata dalla necessità di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

constatato, altresì, che le disposizioni recate dall'articolo 2 non appaiono direttamente connesse alla predetta pronuncia della Corte, che non ha avuto ad oggetto la legge n. 67 del 1988;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'alinea dell'articolo 2, comma 1, si fa riferimento all'articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come modificato dall'articolo 6, comma 1 della legge n. 93 del 2001; tale ultima disposizione, tuttavia, è intervenuta ad integrazione del citato articolo 18, comma 5, senza novellarlo direttamente; dovrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di procedere all'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 93 del 2001;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 4, comma 1-*bis*, relativo alla costruzione di una rete di telecomunicazioni ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, dovrebbe valutarsi l'effettiva omogeneità delle predette previsioni con le disposizioni contenute originariamente nel decreto-legge.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4548, di conversione del decreto-legge n. 315 del 2003, recante composizione delle commissioni VIA e procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica;

rilevato che con la sentenza n. 303 del 2003 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002, « nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate »;

ritenuto che la modifica recata dall'articolo 1 del decreto-legge all'articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002 dia piena attuazione al contenuto della sopracitata sentenza costituzionale;

valutata con favore l'estensione della previsione della integrazione con un componente designato dalle regioni anche per quanto riguarda la commissione per le valutazioni di impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

rilevato che le disposizioni recate dal suddetto disegno di legge appaiono riconducibili, da una lato alla materia « tutela ambientale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, da un altro, alle materie « ordinamento della comunicazione » e « governo del territorio » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

esprime

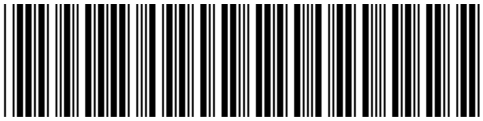
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

€ 0,26



14PDL0052540